



COMUNE DI ROSASCO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29 Giugno 2005

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

| | | |
|---|------|---|
| Art. 1- Principi generali | pag. | 3 |
| Art. 2 – Oggetto e finalità | pag. | 3 |
| Art. 3 – Elenco degli impianti sportivi e ricreativi | pag. | 3 |
| Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi | pag. | 3 |
| Art. 5 – Modalità di gestione degli impianti sportivi | pag. | 3 |
| Art. 6 – Modalità d’uso | pag. | 3 |
| Art. 7 - Concessione in uso degli impianti sportivi | pag. | 4 |
| Art. 8 – Controlli e verifiche sull’impianto | pag. | 5 |

TITOLO II - IMPIANTI RICREATIVI

| | | |
|---|------|---|
| Art. 9 – Modalità di gestione degli impianti ricreativi | pag. | 5 |
| Art. 10– Concessione in uso degli impianti ricreativi | pag. | 5 |

TITOLO III - NORME COMUNI E FINALI

| | | |
|---|------|---|
| Art. 11 – Tariffe | pag. | 6 |
| Art. 12 – Responsabile del procedimento | pag. | 6 |
| Art. 13 – Entrata in vigore | pag. | 6 |

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi generali,

Il Comune di Rosasco riconosce nello sport e nella pratica sportiva attività essenziali ed autonome per la formazione e sviluppo fisico e morale dell'individuo a mezzo dell'attività agonistica e non agonistica nelle varie discipline, nonché per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettività.

Il Comune intende farsi promotore dell'attività sportiva nell'interesse generale della collettività considerando lo sport un servizio sociale imprescindibile

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il Comune è titolare di funzioni specifiche in merito di attività sportive ai sensi, oltre che dei principi costituzionali, del disposto dell'art. 60 del d.P.R. 616/77, dell'art. 10 del d.lgs. 242/99 e in considerazione del fatto che tali funzioni si collocano nell'area dei servizi pubblici locali di cui al disposto dell'art. 112 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 3 – Elenco degli impianti sportivi e ricreativi

Nel Comune di Rosasco esistono attualmente i seguenti impianti sportivi:

- campo da calcio con annessi spogliatoi;
- palestra annessa alla R.S.A “Centro aperto A. Chiesa - Visconti” (in fase di ultimazione);

e i seguenti impianti ricreativi:

- parco giochi.

Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi

Il campo da calcio comunale è omologato dalla F.I.G.C. per gli incontri sino alla I Categoria

Art. 5 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

Nell'intento di consentire la più ampia partecipazione all'attività sportiva da parte della collettività locale, il Comune gestisce nel rispetto delle successive norme regolamentari gli impianti sportivi comunali secondo la disciplina prevista dal disposto dell'art. 113 bis del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000

Art. 6 – Modalità d'uso

A) campo da calcio

Gli impianti sportivi sono prioritariamente destinati al libero utilizzo da parte degli utenti residenti in Rosasco; durante tali periodi non è garantito l'uso degli spogliatoi.

Vengono individuati come segue gli orari di apertura e chiusura:

- estivo (ora legale) dalle 14 alle 19 tutti i giorni
- invernale (ora solare) dalle 14 alle 17 tutti i giorni

Sono destinati all'utilizzo esclusivo in concessione:

- tutte le sere dalle 20 alle 23
- nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 15 alle 17
- periodi limitati e specifici nei mesi di luglio – agosto – settembre, destinati alla preparazione atletica pre-campionato delle squadre di calcio, previo parere favorevole della commissione di cui al successivo art. 9.

Il predetto utilizzo su prenotazione è comunque subordinato al libero utilizzo da parte dei rosaschesi.

In nessun caso potrà essere escluso il libero utilizzo da parte dei rosaschesi nelle ore di apertura pomeridiana del giorno di sabato, con il limite di orario compatibile con le operazioni di preparazione del terreno di gioco per il giorno successivo

In caso di maltempo o necessità di manutenzione, potrà essere sospesa dal responsabile del servizio tecnico, o da parte del gestore (nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi), l'utilizzabilità del campo, senza alcun indennizzo per gli utenti. Il medesimo gestore dovrà dare immediato avviso al Comune e al pubblico mediante avviso affisso all'esterno del campo da calcio e in altri del Comune in cui sia visibile al pubblico.

Il Comune avrà la facoltà di verificare l'effettiva impossibilità di utilizzo e – nel caso in cui non ne sussistano i presupposti – di ordinare la ripresa dell'utilizzabilità.

Nel caso in cui esista una squadra di calcio che fa riferimento a sodalizi rosaschesi, a questa vengono riservate due serate settimanali di utilizzo gratuito oltre a quello degli incontri ufficiali.

I colori tradizionali delle squadre calcistiche di Rosasco sono il rosso e nero.

B) palestra

Le modalità di utilizzo della palestra verranno determinate con modifica di questo regolamento non appena la stessa sarà agibile

C) parco giochi

Le modalità di utilizzo si riferiscono agli orari di cui al successivo art. 10 ed ai relativi divieti in esso riportati

Art. 7 - Concessione in uso degli impianti sportivi

Tutti coloro che desiderano usufruire in modo continuativo degli impianti sportivi devono rivolgere domanda al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, precisando:

- a) il tipo di impianto sportivo che desiderano utilizzare;
- b) il periodo in cui desiderano utilizzare l'impianto, che comunque non potrà essere superiore ad un anno (rinnovabile);
- c) i motivi della richiesta;

Esaminate le richieste pervenute, il funzionario incaricato elabora, per ogni impianto, il calendario delle autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

- d) attività di associazioni affiliate e federazioni sportive aderenti al CONI per l'effettuazione di attività agonistica;
- e) attività promosse dal Comune, dalla Scuola o da altri enti pubblici per lo svolgimento di attività motorie e fisico sportive;
- f) attività di associazioni affiliate e non a federazioni sportive aderenti al CONI per l'effettuazione di attività amatoriali;
- g) attività svolte da altri soggetti.

L'autorizzazione per l'uso degli impianti sportivi può essere accordata anche a coloro che intendono farne uso solo saltuariamente ma in via subordinata alle precedenti autorizzazioni.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di rendersi personalmente garante nei confronti del Comune di ogni corrispettivo dovuto in relazione a quanto richiesto nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati agli immobili, impianti ed attrezzature durante il proprio periodo di attività. A tal fine il richiedente sarà tenuto al versamento di una cauzione il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione del tariffario per l'utilizzo degli impianti.

Negli impianti sportivi dichiarati agibili a termini dell'art.80 R.D. n.773 del 18/06/1931, T.U.L.P.S., è consentito lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico, purchè il richiedente ottenga, oltre l'autorizzazione di cui sopra, la licenza di cui all'art.68 del R.D. n.773 del 18/06/1931, T.U.L.P.S.

Con l'autorizzazione concessa dal funzionario incaricato, il titolare della concessione è responsabile dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- h) rigoroso rispetto del calendario;
- i) divieto di installazione di impianti e/o attrezzature fisse;
- j) obbligo di utilizzare adeguate calzature per l'accesso degli atleti, istruttori, giudici e accompagnatori al fine di non danneggiare la pavimentazione degli impianti e delle strutture accessorie;
- k) obbligo dell'osservanza delle norme sanitarie inerenti l'attività sportiva;
- l) divieto di lasciare incustoditi indumenti, attrezzi ed altro materiale. Il Comune non assume responsabilità alcuna qualora detto materiale venga lasciato incustodito negli spogliatoi e locali annessi;
- m) obbligo di rifondere al Comune i danni arrecati ad immobili, impianti ed attrezzi;
- n) obbligo di contrarre adeguata assicurazione di responsabilità civile verso terzi e contro eventuali infortuni per morte ed invalidità permanente derivanti dall'attività sportiva e dell'uso degli impianti.

Art. 8 – Controlli e verifiche sull'impianto

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento qualsiasi verifica sulle condizioni degli impianti senza che sia necessario alcun preavviso

TITOLO II

IMPIANTI RICREATIVI

Art. 9 – Modalità di gestione degli impianti ricreativi

Nell'intento di consentire la più ampia partecipazione all'attività sportiva da parte della collettività locale, il Comune gestisce nel rispetto delle successive norme regolamentari gli impianti ricreativi comunali secondo la disciplina prevista dal disposto dell'art. 113 bis del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000

Art. 10 – Concessione in uso degli impianti ricreativi

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 7, tranne per quanto infra

Viene individuato il seguente orario di apertura e chiusura

- estivo (ora legale): dalle 8 alle 19 tutti i giorni
- invernale (ora solare): dalle 9 alle 17 tutti i giorni

Il funzionario incaricato può autorizzare l'uso degli impianti ricreativi anche per manifestazioni ricreative e culturali purché non comportino intralcio all'attività, determinando nel contempo, le prescrizioni cui l'autorizzazione è condizionata

E'vietato

- l'accesso a tutti i veicoli, ad eccezione di mezzi adibiti alla manutenzione, alle biciclette e ai ciclomotori
- l'accesso ai cani e altri animali domestici.
- il gioco del calcio_ o altri giochi che possono creare disturbo o pericolo alle altre persone;
- a pratica dello "skate-board" o dei pattini a rotelle;
- la pratica del "pic-nic", salvo autorizzazioni specifiche;
- l'uso di strumenti musicali di qualsiasi tipo senza autorizzazione del comune;
- l'ascolto di apparecchi radiofonici, mangiadischi o cassette, ecc., in modo che possano disturbare gli altri utenti e la quiete;
- qualsiasi tipo di affissione senza autorizzazione del comune

Verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari da € 25,00 a € 500,00

TITOLO III

NORME COMUNI E FINALI

Art. 11 – Tariffe

Nei momenti di libero utilizzo, gli utenti Rosaschesi, per tali intendendosi i soggetti così individuati nel regolamento per la gestione della RSA “Centro aperto A Chiesa Visconti”, non saranno tenuti al pagamento di alcuna tariffa.

Nei medesimi periodi, i non rosaschesi potranno accedere all'utilizzo a seguito del pagamento di una tariffa forfettaria annuale.

Con l'autorizzazione del funzionario incaricato, il concessionario si impegna a contribuire alle spese per il funzionamento degli impianti sportivi secondo apposito tariffario elaborato annualmente dalla Giunta Comunale, i versamenti saranno effettuati all'Amministrazione comunale, o al concessionario che rilascerà apposita autorizzazione all'uso degli impianti da presentare al personale autorizzato dal Comune per la gestione degli impianti stessi.

Qualora ne ravvisi la necessità la Giunta Comunale può stipulare apposita convenzione al fine di regolare gli impegni di enti ed associazioni sportive in riferimento alla loro partecipazione ai costi di gestione degli impianti sportivi.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del servizio sport e tempo libero è preposto all'attuazione della disciplina prevista con questo regolamento. Il funzionario incaricato, con propria ordinanza motivata può revocare senza diritto a risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo reclamati, se dovesse rilevare il persistere dell'inosservanza delle norme del presente regolamento, oppure per motivi di priorità d'uso da parte del Comune e di altri enti pubblici, oppure per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Art. 13 – Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore una volta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione